

# TI\_GERICHTE 80.2017.247 vom 4. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2017.247](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.247)

FR: TI\_GERICHTE 80.2017.247 du 4 octobre 2017

IT: TI\_GERICHTE 80.2017.247 del 4 ottobre 2017

## Regeste

Deduzioni: alimenti per figli minorenni, pagamento da padre del padre del debitore, donazione fideiussione o mutuo

## Erwägungen

### E. 1

Fintanto che la famiglia costituisce un'unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l'esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

### E. 2.1

Nella fattispecie, come esposto in narrativa, \_\_\_\_\_, padre del ricorrente, si è impegnato a garantire il versamento dei contributi alimentari dovuti dal figlio a \_\_\_\_\_. Non è però di facile qualificazione il rapporto di dare e avere venuto in essere tra padre e figlio. Mal si comprende infatti se \_\_\_\_\_ intendesse anticipare un determinata somma al figlio tramite prestito, se volesse donargliela o ancora se volesse fungere da garante o fideiussore. Dal tenore letterale dell'accordo sottoscritto tra \_\_\_\_\_, RI 1 e il di lui padre \_\_\_\_\_, in cui si dichiara che quest'ultimo "garantisce" il versamento, sembrerebbe che \_\_\_\_\_ intendesse intervenire quale garante ai sensi dell'art. 111 CC o fideiussore giusta gli art. 492 segg. CC.

### E. 2.2

La fideiussione si basa su un principio di accessorietà. Il fideiussore s'impegna quindi ad adempiere agli obblighi di pagamento fintantoché esiste l'obbligazione del debitore per il cui adempimento si garantisce (ad esempio un contratto). Nel caso di una garanzia invece il garante s'impegna a pagare al beneficiario una determinata somma. Il contratto di garanzia è autonomo rispetto al contratto principale e non sussiste quel legame che è invece presente nella fideiussione, essendo i due contratti pienamente indipendenti l'uno dall'altro. Nella prassi è spesso difficile valutare se ci si trova in presenza di un contratto di garanzia o di una fideiussione. A tal proposito occorre interpretare il contratto per il suo tenore letterario,

teleologicamente e con gli altri strumenti dell'interpretazione contrattuale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire che, in caso di dubbio, in presenza della dichiarazione di una persona privata si debba optare per una fideiussione mentre le dichiarazioni delle banche debbano di principio essere assimilate a delle garanzie. Importante è pure l'interesse di chi si obbliga, nel senso che usualmente il garante ha un interesse proprio, mentre di regola il fideiussore agisce nell'interesse di una terza persona (sentenza del Tribunale federale del 28 giugno 2017 n. 4A\_59/2017 con rimandi; DTF 131 III 511 consid. 4; Vischer, *Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft*, n. 1 ad art. 492, 3 a ediz, Zurigo 2016). Tornando al caso concreto, alla luce delle considerazioni che precedono e specialmente della mancanza di un interesse diretto di \_\_\_\_\_, la clausola secondo cui egli s'impegna a garantire il pagamento del contributo alimentare a \_\_\_\_\_, sembra poter essere qualificata come fideiussione. Egli ha quindi un diritto di regresso sul figlio che potrà decidere di esercitare (ciò che potrebbe parificare l'operazione, almeno apparentemente, ad una sorta di prestito) o meno (parificandola quindi ad una donazione). Ad ogni buon conto, la questione può restare aperta, per i motivi che seguono.

### **E. 3.1**

Nelle proprie osservazioni al ricorso, l'UT sostiene che la deduzione non possa essere accolta poiché il ricorrente non ha provveduto personalmente al pagamento e che diverso sarebbe il caso in cui vi fosse stata un'esplicita donazione dei mezzi finanziari da parte del padre \_\_\_\_\_. L'autorità fiscale sembrerebbe quindi intendere, e contrario, che la deducibilità dei contributi sarebbe da negare qualora i pagamenti avvenissero con mezzi finanziari prestati dal padre al figlio debitore. Ciò che francamente non convince.

### **E. 3.2**

Per le deduzioni generali, i presupposti stabiliti dalla legge per la singola deduzione dal reddito imponibile devono essere adempiuti proprio nella persona che la fa valere. In altri termini, non basta per esempio che una persona paghi gli interessi passivi di cui è debitore un terzo, per poterli dedurre dal reddito; occorre invece che si tratti di interessi di cui lo stesso contribuente è debitore. Per rimanere al caso degli interessi passivi, il terzo che paga al posto del debitore non diventa egli stesso debitore e non ha pertanto il diritto alla deduzione (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, *Handkommentar zum DBG*, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 21 ad art. 25 LIFD, p. 520). Pure nel caso degli alimenti, il terzo che dovesse essersene assunto il pagamento non avrebbe il diritto alla loro deduzione dal suo reddito imponibile (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, *op. cit.*, n. 24 ad art. 25 LIFD, p. 520). Lo stesso ragionamento vale, per fare un altro esempio, nel caso dei contributi sociali (in particolare AVS/AI e Secondo Pilastro, ma anche Pilastro 3A). Se il datore di lavoro si assume la quota dei contributi che per legge è a carico del dipendente o paga i contributi della previdenza individuale vincolata di quest'ultimo, ha diritto alla deduzione di tali importi ulteriori, mentre non può goderne il dipendente stesso. Se poi è una terza persona ad assumersi il pagamento dei contributi, non ha diritto di chiederne la deduzione dal suo reddito (a meno che non configurino degli alimenti o dei contributi per il sostentamento di una persona bisognosa), mentre può invocarla lo stesso assicurato, per il quale ci si dovrà chiedere tuttavia se non percepisca una prestazione imponibile (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, *op. cit.*, n. 25 ad art. 25 LIFD, p. 447). La Camera di diritto tributario si è occupata di un caso in cui il padre di un contribuente aveva finanziato cure particolarmente dispendiose per il figlio malato. Ricordato che, fra i requisiti cui

sottostà la deduzione delle spese per malattia ed infortunio, figura anche quello che i costi siano sopportati dal contribuente medesimo, questa Corte ha rilevato che tale precisazione vuole escludere che un contribuente possa beneficiare della deduzione se le spese in questione sono state prese a carico da un'assicurazione, da chi ha provocato l'infortunio o da uffici di assistenza. Non vi rientra per contro il caso in cui il padre ha finanziato cure dispendiose per il figlio malato. In tale eventualità, infatti, il contribuente ha percepito un reddito, che per legge è esente (donazione), e lo ha impiegato per coprire le spese mediche. Se sono adempiute anche le altre condizioni, la deduzione non può pertanto essere negata (cfr. la sentenza CDT n. 80.2010.105 del 15.6.2011, in RtiD II-2011 n. 9t).

### **E. 3.3**

Nel caso degli alimenti, il principio di congruenza o di corrispondenza esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all'imposta siano dedotte dal reddito di colui che le effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all'imposta presso chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l'ammontare delle prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello delle prestazioni assoggettate all'imposta presso il creditore (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 58 ad art. 23, p. 596, e n. 39 ad art. 33 LIFD, p. 828; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr. anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008 consid. 2.4.). Il principio di corrispondenza non impone tuttavia che la deduzione e l'imposizione degli alimenti avvenga nello stesso periodo fiscale. Il Tribunale federale ha ritenuto che abbia diritto alla deduzione degli alimenti per il figlio minorenni anche il genitore che, tre anni dopo, quando ormai il figlio è divenuto maggiorenne, rimborsa gli importi anticipati dall'autorità cantonale. Infatti, al momento del loro versamento alla madre del minore, gli alimenti erano stati assoggettati all'imposta, mentre non erano stati ammessi in deduzione dal reddito del debitore. In queste circostanze, la Suprema Corte ha escluso che il versamento fatto dal padre allo Stato, per rimborsare gli alimenti anticipati, dovesse essere considerato una spesa per l'estinzione di debiti, come tale non deducibile dal reddito imponibile (cfr. la sentenza 2A.613/2005 del 20 febbraio 2007, in RF 62/2007 p. 364).

### **E. 3.4**

Il ricorrente RI 1 era tenuto, in base a una convenzione, sottoscritta subito dopo la nascita della figlia e approvata dall'allora Commissione tutoria regionale, a versare i contributi alimentari per la figlia a \_\_\_\_\_ e ha certamente adempiuto i suoi obblighi, seppur tramite il di lui padre. Poco importa se i soldi provenissero da un prestito, da una donazione o da una fideiussione prestata dal padre. In ogni caso, l'intervento del genitore ha consentito all'insorgente di adempiere i suoi obblighi di mantenimento previsti dalla legge. Nell'eventualità in cui in avvenire il ricorrente dovesse restituire al padre gli importi prestatati o pagati in qualità di garante, non avrebbe chiaramente il diritto alla loro deduzione, trattandosi di spese per l'estinzione di debiti (articoli 34 lett. c LIFD e 33 lett. c LT). Diversamente dal caso dell'anticipo degli alimenti da parte dell'ente pubblico, nel caso in esame non occorre attendere, per ammettere la deduzione, un eventuale rimborso da parte del ricorrente. Se anche il rimborso non dovesse intervenire mai più, il contribuente beneficerebbe di una donazione, che come tale è esente dall'imposta sul reddito (articoli 24 lett. a LIFD e 23 lett. a LT). Nel caso dell'anticipo da parte dello Stato, non vi è certo la volontà di fare una donazione al debitore inadempiente, tanto vero che l'ente pubblico che

provvede al mantenimento del figlio al posto del genitore inadempiente ha un diritto di regresso nei confronti del debitore (art. 289 cpv. 2 CC). Solo nel caso in cui quest'ultimo restituisca allo Stato quanto anticipato, si potrà ritenere che abbia adempiuto i suoi obblighi di mantenimento e che abbia pertanto diritto alla deduzione di quanto versato. Qualora si volesse seguire la tesi sostenuta dall'UT, verrebbe violato il precitato principio della corrispondenza, in quanto \_\_\_\_\_ sarebbe tenuta a pagare le imposte sul contributo ricevuto senza che nessuno – né il ricorrente, né tantomeno il di lui padre che non ha alcun obbligo di mantenimento nei confronti di \_\_\_\_\_ – possa porre in deduzione tale somma. Nel caso in disamina – alla luce di quanto esposto – la decisione su reclamo del 4 ottobre 2017 non può pertanto essere condivisa. Ne viene pertanto che i contributi alimentari per fr. 4'500.– devono essere ammessi in deduzione dal reddito imponibile, come postulato dal ricorrente RI 1.

#### **E. 4**

Alla luce di quanto precede, il ricorso merita accoglimento. Visto l'esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 4 ottobre 2017 è riformata nel senso che è riconosciuta una deduzione di fr. 4'500.– per alimenti per figli minorenni. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di. presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.